Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 aprile 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(6707)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1972, n. **145.**

Revoca di assegnazioni di posti di professore universitario di ruolo attribuiti con l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto l'art. 16 della legge 12 marzo 1968, n. 442, e la allegata tabella *A*;

Considerato che, in sede di ripartizione tra le varie facoltà universitarie di 1100 posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, non sono state integralmente rispettate le percentuali di riserva dei posti stessi stabilite nel medesimo art. 1 e nell'art. 16 della citata legge 12 marzo 1968, numero 442;

Considerato che occorre, pertanto, rettificare i vari provvedimenti di ripartizione dei posti di professore di ruolo anzidetti per il recupero del contingente dei posti da destinare alle esigenze cui si riferiscono le riserve stabilite dalle citate disposizioni legislative;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I decreti presidenziali 4 aprile 1967, n. 361; 4 aprile 1967, n. 372; 6 ottobre 1967, n. 1063; 9 maggio 1968, n. 704; 31 ottobre 1969, n. 1095; 23 settembre 1970, n. 967 e 22 dicembre 1970, n. 1405, sono parzialmente rettificati nel senso che sono revocate le assegnazioni dei seguenti posti di professore universitario di ruolo attribuiti, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, alle sottoindicate facoltà universitarie:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704.

Facoltà di lettere e filosofia:

2 posti assegnati con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di magistero:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704;

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di ingegneria:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di agraria:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di giurisprudenza:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372;

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di lettere e filosofia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di magistero:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704.

Facoltà di farmacia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di economia e commercio:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704.

Facoltà di agraria:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1405.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1405.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, per il raddoppiamento della cattedra di radiologia.

Facoltà di agraria:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di magistero:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704.

Facoltà di ingegneria:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di lettere e filosofia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967. per il raddoppiamento della cattedra di fisica generale.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di giurisprudenza:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di magistero:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063;

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di agraria:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di farmacia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di architettura:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di economia e commercio:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, per il raddoppiamento della cattedra di geografia economica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di ingegneria:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, per il raddoppiamento della cattedra di geometria.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361.

Facoltà di magistero:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095;

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, per il raddoppiamento della cattedra di storia;

Facoltà di medicina e chirurgia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale.

Facoltà di ingegneria:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, per il raddoppiamento della cattedra di storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina veterinaria:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1405.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1405.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di giurisprudenza:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361.

Facoltà di agraria:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1405.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, per il raddoppiamento di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

1 posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, per il raddoppiamento di fisica tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 70. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1972, n. **146**.

Assegnazione di cinquanta posti di professore di ruolo all'Università statale della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442 — concernente la istituzione di una Università statale in Calabria — ed in particolare l'art. 16, il quale stabilisce, tra l'altro, che, per il primo funzionamento dei corsi di laurea di detta università, alle singole facoltà sono da attribuire cinquanta posti di professore di ruolo secondo l'allegata tabella *A*, da prelevarsi dal contingente previsto dal citato art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che, in sede di ripartizione tra le varie facoltà universitarie dei millecento posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, non sono state integralmente rispettate le percentuali di riserva dei posti stessi stabilite nel medesimo art. 1 e nell'art. 16 della predetta legge 12 marzo 1968, n. 442;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, con il quale sono stati parzialmente rettificati alcuni provvedimenti concernenti l'assegnazione dei posti di professore di ruolo anzidetti per il recupero del contingente dei posti da destinare alle esigenze cui si riferiscono le riserve stabilite dalle citate disposizioni legislative;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 16 della legge 12 marzo 1968, n. 442, all'Università statale della Calabria sono assegnati cinquanta posti di professore di ruolo istituiti dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. Tali posti, secondo la tabella *A* allegata alla stessa legge n. 442, sono così ripartiti:

	Numero dei posti
Facoltà di lettere e filosofia	12
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	12
Facoltà di ingegneria	15
Facoltà di scienze economiche e sociali	11

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 71. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **147.**

Modificazioni allo statuto della Comunità dei braccianti, con sede in Roma.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono modificati gli articoli 15 e 20 dello statuto della Comunità dei braccianti, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 47. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **148.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia, con sede in Roma.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 42. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **149.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire, in Sepino.

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire, in Sepino (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 63. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **150.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo vescovo, in S. Giuliano Milanese.

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 20 gennaio 1970, integrato con dichiarazioni 30 novembre e 14 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo vescovo, in S. Giuliano Milanese (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 62. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **151.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei padri oblati di S. Francesco di Sales.

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei padri oblati di S. Francesco di Sales.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 56. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **152.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Anselmo vescovo, in Milano.

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 12 febbraio 1970, integrato con dichiarazioni del 30 novembre e 9 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Anselmo vescovo, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 67. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1972.

Nomina di alcuni componenti il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo all'istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto, in particolare, l'art. 4 di detta legge n. 685, che ha modificato la composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il successivo art. 6 della ripetuta legge n. 685, che ha stabilito che il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, ai sensi del predetto art. 4;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri e dagli enti interessati;

Vista la lettera con cui la Cassa per il credito alle imprese artigiane, nel comunicare i nominativi designati dal consiglio generale ha fatto presente che il medesimo ha deliberato di tenere in sospeso la designazione del rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, in attesa delle nomine dei restanti membri del consiglio generale stesso;

Ritenuta la necessità di procedere, nei termini indicati dall'art. 6 della ripetuta legge n. 685, alla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, per evitare che, decadendo per legge gli attuali membri, l'organo in parola cessi dallo svolgere le proprie funzioni con gli ovvi riflessi sull'attività dell'ente, e con riserva di far luogo successivamente all'integrazione di detto consiglio di amministrazione non appena il consiglio generale avrà fatto pervenire la designazione di un nominativo di propria competenza;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Sono nominati componenti il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane i seguenti signori per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 7 agosto 1971, n. 685:

a) su designazione del Ministro per il Tesoro:

Pasquali dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

b) su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:

Marrone dott. Ciro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) su designazione del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane:

della Marra dott. Francesco, Bellini Sauro, Santoprete Filiberto, Calabrini Adriano, in rappresentanza delle categorie artigiane;

Murè prof. Giuseppe, in rappresentanza delle Banche popolari;

Conti dott. Domenico, in rappresentanza delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Fedele dott. Raffaele, in rappresentanza delle Casse rurali, ed artigiane.

I predetti dureranno in carica un triennio con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1972

Il presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6239)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

Autorizzazione, presso la dogana del porto di La Spezia, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti e degli avanzi animali in importazione od esportazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, relativo ai posti di confine, ai porti ed agli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti di cui sopra;

Vista la corrispondenza, intercorsa durante il periodo maggio-ottobre 1971 con la prefettura, la camera di C.I.A.A. e l'ufficio veterinario provinciale di La Spezia, concernente l'inclusione del porto omonimo nell'elenco dei posti di frontiera allegato al sopra citato decreto interministeriale;

Vista, in particolare, la nota n. 11889, in data 20 ottobre 1971, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia ha chiesto, d'intesa con tutti gli enti ed organismi locali interessati, che il porto di La Spezia venga aperto al solo traffico internazionale dei prodotti di origine animale;

Ritenute degne di considerazione le ragioni socio-economiche esposte dagli uffici, enti ed organismi suindicati, anche in relazione alla crescente importanza mercantile del porto in parola;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale durante il quale gli enti responsabili interessati dovranno portare a termine l'allestimento nell'ambito portuale degli impianti e delle attrezzature d'interesse veterinario, la cui realizzazione è pregiudiziale per la definitiva abilitazione del porto al tipo di traffico richiesto;

Ritenuto per ora di escludere, per le carenze infrastrutturali esistenti, dal traffico dei prodotti ed avanzi animali, le carni bovine, bufaline, ovine e caprine, suine ed equine fresche, refrigerate e congelate in importazione;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione nel detto elenco:

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana del porto di La Spezia, la visita sanitaria dei prodotti e degli avanzi di origine animale in importazione od esportazione, escluse le carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine fresche, refrigerate e congelate in importazione.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di polizia veterinaria previsti dalle norme vigenti in materia di importazione, esportazione e transito dei prodotti e degli avanzi animali.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione, la visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è eseguita dal veterinario provinciale di La Spezia, che assume nella circostanza la qualifica di veterinario di confine.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6295)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Autorizzazione, presso la dogana del porto di Ravenna, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti e degli avanzi animali in importazione ed esportazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, relativo ai posti di confine, ai porti ed agli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti di cui sopra;

Vista la corrispondenza intercorsa con la S.p.a. Porto Industriale, la camera di C.I.A.A. e l'ufficio veterinario provinciale di Ravenna, concernente l'inclusione del porto omonimo nell'elenco dei posti di frontiera allegato al sopra citato decreto interministeriale;

Vista, in particolare, la nota n. 3009, in data 8 febbraio 1972, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ravenna ha chiesto, d'intesa con tutti gli enti ed organismi locali interessati, che il porto di Ravenna venga aperto al solo traffico internazionale dei prodotti di origine animale;

Ritenute degne di considerazione le ragioni socio-economiche esposte dagli uffici, enti ed organismi suindicati, anche in relazione alla crescente importanza mercantile del porto in parola;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale durante il quale gli enti responsabili interessati dovranno portare a termine l'allestimento nell'ambito portuale degli impianti e delle attrezzature d'interesse veterinario, la cui realizzazione e pregiudiziale per la definitiva abilitazione del porto al tipo di traffico richiesto;

Ritenuto per ora di escludere, per le carenze infrastrutturali esistenti, dal traffico dei prodotti ed avanzi animali, le carni bovine, bufaline, ovine e caprine, suine ed equine fresche, refrigerate e congelate in importazione;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione nel detto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana del porto di Ravenna, la visita sanitaria dei prodotti e degli avanzi di origine animale in importazione od esportazione, escluse le carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine fresche, refrigerate e congelate in importazione.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di polizia veterinaria previsti dalle norme vigenti in materia di importazione, esportazione e transito dei prodotti e degli avanzi animali.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione, la visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è eseguita dal veterinario provinciale di Ravenna che assume nella circostanza la qualifica di veterinario di confine.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6294)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 5/9 dell'8 gennaio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Savelli-villaggio Pino Grande », di km. 5 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1021 del 20 luglio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 5 + 000, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6165)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di cinquantuno strade in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 13 del 17 marzo 1967 con il quale la amministrazione provinciale di Foggia ha deliberato di includere tra le provinciali le seguenti cinquantadue strade di bonifica:

1) strada: Poggio Imperiale-innesto strada provinciale S. Paolo Civitate Ripalta di km. 9+690;

2) strada: innesto strada provinciale Torremaggiore-S. Paolo Civitate innesto strada statale n. 376 di km. 17+435;

3) strada: Chieti-innesto strada statale n. 16 di km. 7+900;

4) strada: innesto strada provinciale San Severo Castelnuovo della Daunia-innesto con la circonvallazione in località S. Antonio di km. 3+700;

5) strada: circumlucerina (innesto strada statale n. 17-innesto strada statale n. 272) di km. 48+601;

6) strada: innesto strada statale n. 16-innesto strada statale n. 89, perimetrale di S. Severo di km. 20+087;

7) strada: innesto strada statale n. 16-innesto strada provinciale Pedegarganica di km. 14+965;

8) strada: innesto strada provinciale Torremaggiore-Foggia-innesto strada statale n. 90 (denominata circumfoggiana) di km. 29+153;

9) strada: innesto strada provinciale Ascoli Satriano-innesto strada provinciale dell'Ofanto di km. 17+912;

10) strada: innesto strada provinciale n. 544-innesto strada provinciale Ponte Canosa-S. Ferdinando di chilometri 16+428;

11) strada: innesto strada provinciale dell'Ofanto-innesto strada statale n. 93 (in provincia di Bari) di km. 3+093;

12) strada: innesto strada statale n. 16-innesto strada provinciale Foggia-Ascoli Satriano di km. 10+175;

13) strada: innesto strada del Salice-innesto strada provinciale Ascoli Satriano-Stornarella-Stornara-strada statale n. 16 di km. 23+096;

14) strada: Borgo Fonte Rosa-innesto strada statale n. 545 di km. 12+234;

15) strada: innesto via Nuova della Fame-innesto strada Borgo Fonte-strada statale n. 545 di km. 5+100;

16) strada: innesto strada statale n. 545 (Cerignola-Manfredonia)-Borgo Incoronata di km. 12+593;

17) strada: innesto strada provinciale Chieuti-Ripalta-innesto strada statale n. 16-*bis* di km. 8+060;

18) strada: Carapelle-innesto strada provinciale che va dall'innesto con la strada del Salice all'innesto con la strada provinciale Ascoli Satriano-Stornarella-Stornara-strada statale n. 16 di km. 5+580;

19) strada: innesto strada provinciale Ascoli Satriano-innesto strada statale n. 161 di km. 11+923;

20) strada: innesto strada provinciale Ascoli Satriano-Stornarella-Stornara-strada statale n. 16-innesto strada provinciale dell'Ofanto di km. 17+912;

21) strada: innesto strada statale n. 16 (km. 619 circa)-innesto provinciale da strada statale n. 376 (Serracapriola-S. Croce di Magliano) a Torremaggiore-San Paolo Civitate di km. 8+551;

22) strada; innesto provinciale S. Severo-Castelnuovo (km. 7)-innesto strada statale n. 160 di km. 7+026;

23) strada: innesto provinciale Rignano Garganico-Scalo Ferroviario innesto provinciale da strada statale n. 16 alla Pedegarganica di km. 9+364;

24) strada: innesto Circumfoggiana-innesto strada da provinciale Rignano Scalo a S. Marco in Lamis strada statale n. 89 di km. 6+373;

25) strada: innesto strada statale n. 89-innesto provinciale Pedegarganica di km. 7+550;

26) strada: innesto strada statale n. 89-innesto provinciale Beccarini di km. 11+358;

27) strada: innesto strada statale n. 546 « Troiana »-innesto strada statale n. 90 di km. 9+790;

28) strada: innesto sulla provinciale. S. Lorenzo-innesto strada statale n. 546 strada statale n. 90 di chilometri 7+766;

29) strada: innesto alla provinciale dalla strada statale n. 546 (Troiana) alla strada statale n. 90-innesto strada n. 24 al km. 16+300 circa di km. 5+069;

30) strada: innesto strada statale n. 16 in corrispondenza del bivio per S. Croce di Magliano-innesto strada statale n. 16 in prossimità del torrente Sacciani di chilometri 8+034;

31) strada: innesto provinciale Torremaggiore-Casalvecchio-innesto strada statale n. 16 alla provinciale San Severo-Castelnuovo di km. 6+820;

32) strada: innesto provinciale Torremaggiore-Lucera-innesto provinciale S. Severo-Castelnuovo di chilometri 7+180;

33) strada: innesto strada statale n. 160-innesto strada provinciale Torremaggiore Casalnuovo di km. 24+445;

34) strada: innesto provinciale S. Severo-Castelnuovo-strada statale n. 16 e innesto strada provinciale Torremaggiore Casalnuovo-strada statale n. 160 di chilometri 4+820;

35) strada: innesto strada statale n. 89-innesto strada provinciale strada statale n. 16-Pedegarganica di km. 4+619;

36) strada: innesto strada statale n. 89-innesto strada provinciale compresa tra la Pedegarganica e la strada statale n. 272-strada statale n. 16 di km. 21+945;

37) strada: innesto provinciale compresa tra la strada statale n. 89 e la strada di bonifica n. 22, all'incrocio con la Rignano scalo, innesto strada provinciale compresa tra la Rignano scalo e la S. Marco in Lamis strada statale n. 89 di km. 6+160;

38) strada: innesto strada statale n. 17-innesto provinciale Torremaggiore-Foggia di km. 6+555;

39) strada: innesto provinciale compresa tra strada statale n. 89 e strada provinciale Cerignola-strada statale n. 89-innesto strada di bonifica n. 14 (di cui un tratto si chiede la provincializzazione) di km. 5+210;

40) strada: innesto provinciale strada statale n. 89 nei pressi dello Scalo ferroviario di Amendola innesto provinciale Via Nuova della Fame di km. 7+176;

41) strada: innesto provinciale compresa tra la Beccarini e la Cerignola strada statale n. 89 all'altezza della masseria S. Tecchia-innesto Via Nuova della Fame di km. 6+120;

42) strada: innesto provinciale compresa tra la strada statale n. 161 e la Ascoli Satriano innesto provinciale compresa tra la strada statale n. 161 e la Ascoli Ortanova di km. 4+251;

43) strada: innesto strada statale n. 161-innesto provinciale Foggia-Ascoli di km. 9+648;

44) strada: innesto bivio Stornara sulla strada statale n. 16-innesto provinciale Stornara-strada statale n. 529 di km. 6+382;

45) strada: Borgo Innacquata-innesto provinciale Beccarini di km. 3+940;

46) strada: Borgo Innacquata-strada provinciale Cerignola strada statale n. 89 di km. 7+914;

47) strada: innesto Borgo Innacquata-Cerignola Manfredonia-innesto Trinitapoli-masseria De Nittis strada statale n. 89 di km. 9+234;

48) strada: innesto strada statale n. 89-Cerignola-monte Arsente in località Pignatella di km. 3+698;

49) strada: Foggia innesto strada Manfredonia verso Castelluccio dei Sauri di km. 14+407;

50) strada: Borgo Cervaro innesto provinciale Ascoli-Foggia di km. 5+386;

51) strada: innesto strada statale n. 16 alla progressiva km. 692 circa-innesto statale Foggia-Trinitapoli al km. 24 di km. 11+840;

52) strada: denominata S. Lorenzo dall'innesto con la strada statale n. 90 all'innesto provinciale Orsara di Puglia-Torre Guevara di km. 7+621;

Visti i voti nn. 114 e 175 del 15 febbraio 1972 con i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che le strade in parola possono essere classificate provinciali, ad eccezione della strada denominata « S. Lorenzo » (dall'innesto con la strada statale n. 90 all'innesto con la provinciale Orsara di Puglia-Torre Guevara, indicata al n. 31 della delibera);

Ritenuto che le 51 strade suindicate possono pertanto essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti, delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 554+268 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6046)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Terni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Terni.

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Terni vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Terni.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Terni è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1972
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 309

(6517)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Pisa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Pisa;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Pisa vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Pisa.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Pisa è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1972
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 311

(6515)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Siracusa;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Siracusa vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Siracusa.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Siracusa è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1972
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 310

(6516)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Zanussi » S.p.a. di Maniago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta « Zanussi » S.p.a. di Maniago (Pordenone) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta « Zanussi » S.p.a. di Maniago (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6545)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero in provincia di Forlì e delle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero in provincia di Forlì e nelle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero in provincia di Forlì e delle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6547)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 10 settembre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Avellino, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 26 novembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6543)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie del sud, stabilimento di Casoria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie del sud, stabilimento di Casoria (Napoli), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 26 ottobre 1971 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie del sud, stabilimento di Casoria (Napoli);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Acciaierie del sud, stabilimento di Casoria (Napoli);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 26 ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie del sud, stabilimento di Casoria (Napoli), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 15 dicembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6542)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Giuseppe e Fratello Redaelli, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Giuseppe e Fratello Redaelli stabilimento di Napoli ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Giuseppe e Fratello Redaelli, stabilimento in Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6544)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di natanti da diporto di medio tonnellaggio operanti in provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di natanti da diporto di medio tonnellaggio operanti in provincia di Savona si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di natanti da diporto di medio tonnellaggio operanti in provincia di Savona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6546)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1972.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853 e 1° ottobre 1969, n. 837, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1967, concernente la nomina del consiglio generale del predetto ente per un quadriennio dalla data del decreto stesso;

Considerato che il comune e l'amministrazione provinciale di Trieste non hanno finora provveduto ad effettuare la designazione dei propri rappresentanti in tale consiglio;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di procedere al rinnovo del consiglio stesso, scaduto il 14 luglio 1971, confermando i rappresentanti del comune e dell'amministrazione provinciale di Trieste nominati con il citato decreto ministeriale 15 luglio 1967, con riserva di procedere alla loro sostituzione non appena pervenute le suindicate designazioni;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », con sede in Trieste, è composto dal presidente e dai seguenti membri:

Venier dott. Paolo, in rappresentanza del comune di Trieste, vice presidente;

Hesse comm. dott. Alberto, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, vice presidente;

Gambassini dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Trieste, vice presidente;

Ruggiero dott. Alfonso, in rappresentanza del commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

Cito dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Barbera dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze Intendenza di finanza di Trieste;

Mercogliano dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Maroni dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Vagnetti dott. Amato Valentino, in rappresentanza dell'Ente autonomo del porto di Trieste (già Azienda dei magazzini generali di Trieste);

Bercè avv. Mario, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Trieste;

Cumbat prof. Edoardo, in rappresentanza della Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste;

Sadoch cav. uff. Emilio, in rappresentanza della Associazione degli industriali di Trieste;

Umani comm. dott. ing. Bruno, in rappresentanza dell'Associazione delle piccole industrie;

Gerolimich gr. uff. cap. Callisto, in rappresentanza dell'Associazione degli armatori giuliani;

Cutroneo dott. Adelchi, in rappresentanza dell'Associazione dell'armamento di linea;

Bonini dott. Corrado, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

Petrucco Giulio, in rappresentanza della Federazione commercianti all'ingrosso di Trieste;

Riccobon Vittorio, in rappresentanza dell'Associazione commercianti al dettaglio di Trieste;

Vidorno dott. Cesare, in rappresentanza dell'Associazione degli artigiani di Trieste;

Costantinides prof. dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Unione dirigenti di azienda di Trieste;

Dorsi rag. Elvino, in rappresentanza dell'Associazione degli spedizionieri di Trieste;

Passagnoli dott. ing. Bruno, in rappresentanza della Società ingegneri ed architetti di Trieste;

Rigoletti cav. Antonio, in rappresentanza dell'Associazione degli albergatori di Trieste;

Delise dott. Giordano, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Trieste;

Voltolina Giovanni, in rappresentanza dell'Associazione degli esercenti di Trieste;

Chiriaco dott. Umberto, in rappresentanza del consorzio agrario di Trieste;

Antonini Ennio, in rappresentanza dell'Ente per la zona industriale di Trieste (già Ente del porto industriale di Trieste);

de Caro rag. Giuseppe, in rappresentanza della Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., Direzione generale di Trieste;

Armani dott. Oscar, in rappresentanza delle Assicurazioni generali S.p.a. Direzione generale di Trieste;

Vignuzzi dott. ing. Guido, in rappresentanza degli espositori.

Il consiglio dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1972

Il Ministro: GAVA

(6227)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1972.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale addetto, con rapporto di lavoro retribuito dipendente, ai servizi del culto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico citato;

Ritenuta la necessità di consentire l'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti, con rapporto di lavoro retribuito dipendente, ai servizi del culto;

Considerato che l'attività del personale anzidetto è assimilabile a quella dei dipendenti da proprietari di stabili;

Ravvisata l'opportunità di applicare agli Enti ecclesiastici la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità della categoria del commercio;

Decreta:

Per gli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti degli enti ecclesiastici per il personale addetto ai servizi del culto la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità della categoria del commercio.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6284)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia MIDO '72 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia - MIDO '72 », che avrà luogo a Milano dal 26 al 30 maggio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 aprile 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(6401)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 gennaio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6541)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Lucca-Tassignano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Capannori della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Lucca-Tassignano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 23 del 21 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 174 in data 13 luglio 1967.

(6398)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni e dei premi relativi ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % 1967-1987 », « 6 % 1968-1988 », « 6 % 1969-1989 », « 7 % 1970-1990 a premi », « 7 % 1971-1986 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % 1967-1987 » (1ª e 2ª tranche) « 6 % 1968-1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6 % 1969-1989 » (1ª tranche), « 7 % 1970-1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche) e « 7 % 1971-1986 » (1ª, 2 e ultima tranche) che il giorno 20 maggio 1972, alle ore 9,30, presso la stazione di Roma-Termini Sala biblioteca, via Giolitti, 34, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1972, nonchè le estrazioni dei premi, pagabili alla stessa data del 1° luglio 1972, come di seguito indicato:

ESTRAZIONE DELLE SERIE DI OBBLIGAZIONI

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive lire 4.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive lire 2.000.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1968-1988 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1969-1989 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive lire 6.000.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1970-1990 a premi »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 1 serie intera, per complessive lire 1.000.000.000

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive lire 3.000.000.000

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1971-1986 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive lire 4.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive lire 5.000.000.000

Ultima tranche:

Estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive lire 6.000.000.000

ESTRAZIONE DEI PREMI

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7% 1970-1990 a premi:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 premi da lire 100.000.000 ciascuno, per complessive lire 1.000.000.000

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 premi da lire 100.000.000 ciascuno, per complessive lire 500.000.000

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 premi da lire 100.000.000 ciascuno, per complessive lire 1.000.000.000.

(6374)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 marzo 1972, la gestione commissariale della società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano, è stata prorogata fino al 30 settembre 1972.

(6244)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti », con sede in Cisterna d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 marzo 1972, la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti », con sede in Cisterna d'Asti (Asti), è stata prorogata fino al 30 settembre 1972.

(6245)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Salvatore » di L'Aquila, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX/38.920, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Salvatore » di L'Aquila, è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale stesso.

(6088)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Fratelli Rosselli » di Firenze, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 218-Div. I del 24 gennaio 1972, il prefetto della provincia di Firenze ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Fratelli Rosselli » di Firenze, ad accettare la donazione della somma di L. 300.000 in buoni del Tesoro, per l'istituzione di un premio di studio da intitolare alla memoria della « Prof.ssa dott.ssa Guglielmina Ciulich Masi ».

(6246)

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Giovanni De Gaetani, nato a Catania il 3 dicembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 17 ottobre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6247)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Renata Ciannella, nata a Napoli il 14 aprile 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Napoli in data 26 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6251)

Il dott. Adalberto De Stasio, nato a Bolzano il 24 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 18 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(6252)

Il dott. Giuseppe Antonio Tamburro, nato ad Orta Nova (Foggia) il 12 giugno 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 14 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(6253)

Il dott. Renato Pellecchia, nato a Roma il 1° gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 2 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6254)

Il dott. Gianfranco Spennati, nato a L'Aquila il 26 maggio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 8 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6249)

Il dott. Umberto Gino Ernesti, nato a Milano il 24 giugno 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6250)

Il dott. Giovanni Molinari, nato a Venezia l'8 luglio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 24 settembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(6248)

Vacanza della cattedra di tecnica del restauro urbano presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, è vacante la cattedra di tecnica del restauro urbano, alla cui copertura l'istituto universitario di architettura intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6518)

Vacanza della cattedra di diritto pubblico generale presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di diritto pubblico generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6519)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale di Napoli

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, n. 1829, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Napoli.

Copia di tale decreto, unitamente agli atti che ne fanno parte integrante, sarà depositata a libera visione del pubblico, a cura del comune, a norma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6243)

MINISTERO DEL TESORO

Consegna dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica, redimibile 6 % 1971-1986

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296, del 24 novembre 1971, si rende noto che il 9 maggio 1972 la sezione di tesoreria provinciale di Roma effettuerà la consegna, alla coesistente filiale della Banca d'Italia, dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica, redimibile 6 % 1971-1986.

Roma, addì 22 aprile 1972

(6591)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 26 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,15	584,15	584,50	584,15	584,30	584,15	584,30	584,15	584,15	—
Dollaro canadese	589,20	589,20	589,30	589,20	588,60	589,20	589,27	589,20	589,20	—
Franco svizzero	151,29	151,29	151,10	151,29	151,20	151,29	151,365	151,29	151,29	—
Corona danese	83,45	83,45	83,51	83,45	83,50	83,45	83,47	83,45	83,45	—
Corona norvegese	88,52	88,52	88,57	88,52	88,40	88,52	88,55	88,52	88,52	—
Corona svedese	122,19	122,19	122,25	122,19	122 —	122,19	122,22	122,19	122,19	—
Fiorino olandese	181,53	181,53	181,65	181,53	181,70	181,53	181,57	181,53	181,53	—
Franco belga	13,2405	13,2405	13,23	13,2405	13,23	13,24	13,242	13,2405	13,24	—
Franco francese	116,065	116,065	116,15	116,065	116 —	116,05	116,08	116,065	116,06	—
Lira sterlina	1525,50	1525,40	1525,50	1525,40	1525,50	1525,40	1525,90	1525,50	1525,40	—
Marco germanico	183,84	183,84	183,95	183,84	183,90	183,84	183,90	183,84	183,84	—
Scellino austriaco	25,25	25,25	25,27	25,25	25,125	25,25	25,26	25,25	25,25	—
Escudo portoghese	21,64	21,64	21,65	21,64	21,65	21,64	21,67	21,64	21,64	—
Peseta spagnola	9,052	9,052	9,06	9,052	9 —	9,05	9,0575	9,052	9,05	—

Media dei titoli del 26 aprile 1972

Rendita 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,925
» 5 % (Ricostruzione)	94,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
» 5 % (Città di Trieste)	95,225
» 5 % (Beni esteri)	95,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,925
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	94,975
» 6 % » » 1970-85	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,775
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1972

Dollaro USA	584,225
Dollaro canadese	589,235
Franco svizzero	151,327
Corona danese	83,46
Corona norvegese	88,535
Corona svedese	122,205
Fiorino olandese	181,55
Franco belga	13,241
Franco francese	116,072
Lira sterlina	1525,65
Marco germanico	183,87
Scellino austriaco	25,255
Escudo portoghese	21,655
Peseta spagnola	9,055

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/451 S. Dorligo della Valle di data 8 aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Žerjal, nato a S. Dorligo della Valle il 31 ottobre 1881, venne ridotto in forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Antonia Starc, ai figli Giuseppe, Antonia, Luigia, Benedetto ed al fratello Giovanni;

Vista la domanda, di data 16 marzo 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Benedetto Zeriali. nato a S. Dorligo della Valle il 23 marzo 1922 ed ivi residente S. Antonio in Bosco, 74, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Žerjal »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Zeriali nei confronti dell'istante Benedetto Zeriali è restituito nella forma originaria di « Žerjal ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Pettirosso Anna, nata a S. Dorligo della Valle il 19 aprile 1922, moglie.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 aprile 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(6242)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina vi è un organico complessivo di 21 unità;

Considerato che attualmente nessun impiegato del ruolo suddetto risulta collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che per i concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati riservati per il ruolo anzidetto complessivamente tre posti (due posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1970 ed uno entro il 31 dicembre 1971);

Considerato, infine, che sono attualmente sei i posti da conferire attraverso pubblico concorso;

Valutato il fabbisogno effettivo di personale nel predetto ruolo in relazione alle accertate esigenze di servizio e ritenuto in conseguenza di bandire pubblico concorso nel ruolo stesso per sei posti di ingegnere in prova della Marina;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti sedi di servizio prove d'esame diario e sede delle prove scritte presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

In relazione alle esigenze tecniche d'impiego i suddetti sei posti sono riservati rispettivamente a due laureati in ingegneria meccanica, a due laureati in ingegneria elettrotecnica ed a due laureati in ingegneria elettronica.

Tuttavia, qualora non fosse possibile coprire i posti riservati ad una o più delle suddette specializzazioni, i posti stessi saranno conferiti agli aspiranti idonei in possesso delle altre indicate specializzazioni.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati nel primo impiego presso una delle seguenti sedi: La Spezia, Taranto, Livorno e Roma.

La destinazione nella sede di Roma potrà essere assegnata dopo un opportuno periodo di tirocinio nelle altre sedi indicate.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 1° e 2 settembre 1972 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2), senza alcun preavviso.

Il colloquio obbligatorio e facoltativo avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica o elettrotecnica o elettronica rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta possibilmente a macchina, su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI Palazzo dell'Esercito 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età e del titolo a chè si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per *i soli aspiranti di sesso maschile*);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso qualsiasi ente fra quelli indicati nel precedente art. 1, secondo comma;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti);

14) inoltre l'aspirante dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso, qualora intenda sostenere il colloquio facoltativo, la lingua o le due lingue relative a tale colloquio da scegliersi tra inglese, francese e tedesco (cfr. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Ove l'aspirante non formuli alcuna dichiarazione circa il colloquio facoltativo si riterrà che egli non intende sostenere tale colloquio.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione e delle comunicazioni e documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'Amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI Palazzo dell'Esercito 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'Amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Prove di esame e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti, per ogni lingua rispetto alla quale il colloquio stesso sia stato superato in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto complessivo ottenuto nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva dei posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 o dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma) e di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei. sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale la nomina ad ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e lo impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.602.300 corrispondente al parametro 218).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1972
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 20

ALLEGATO 1

(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI
Palazzo dell'Esercito — 00100 ROMA

Il sottoscritto ., nato a (provincia di .) il ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1972.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione al (2)

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (provincia di .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) .,

di possedere il seguente titolo di studio (6) con specializzazione (7) rilasciato da (8) nell'anno e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso:

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) .,

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (10-*bis*) .,

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal al presso (10-*bis*) e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (10-*ter*) .,

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria de (11) .,

di prescegliere, per il colloquio facoltativo, la lingua (o le lingue) (12)

lì

Firma (13)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « All'indirizzo seguente » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario) legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso .; non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto .; non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa), o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto od esecutiva per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio facoltativo. La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6, lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero **profughi in stato di dissocupazione (*)**;

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per «**profughi**», **oltre quelli di cui agli** articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

(rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE PER I LAUREATI IN INGEGNERIA MECCANICA

Prove scritte (in numero di due):

Scienza delle costruzioni.

Meccanica applicata alle macchine.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

Colloquio obbligatorio:

Scienza delle costruzioni.

Meccanica applicata alle macchine.

Elementi di tecnologie meccaniche.

Elementi di progetto e costruzioni di macchine.

Elementi di macchine termiche ed elettriche.

Elementi di misure meccaniche.

Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.

Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Colloquio facoltativo:

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

PROVE PER I LAUREATI IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

Prove scritte (in numero di due):

Elettrotecnica.

Misure elettriche.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

Colloquio obbligatorio:

Elettrotecnica.

Misure elettriche.

Elementi di macchine elettriche.

Elementi di macchine termiche ed idrauliche.

Elementi di impianti elettrici.

Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.

Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Colloquio facoltativo:

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

PROVE PER I LAUREATI IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Prove scritte (in numero di due):

Elettronica applicata.
Misure elettriche.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo. Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

Colloquio obbligatorio:

Elettronica applicata.
Misure elettriche.
Elementi di comunicazioni elettriche.
Elementi di radiotecnica.
Elementi di calcolatori elettronici.
Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Colloquio facoltativo:

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti manentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di g verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani de duti per fatto di guerra e figli di coloro che siano div permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di g verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciat competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfa guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco rale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale duto prestava servizio attestante che il suo decesso av per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrer orfano del caduto cui si riferisce il precedente docum

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di se permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al ger del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico milita dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comu residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitor concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro chè l'infermità o la lesione che determinò tale perma inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente glio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti document

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitor concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrer orfano del caduto cui si riferisce il precedente docum

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di l permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al ger del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di denza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del corrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro n l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inal

certificato del sindaco attestante che il concorrer figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti docun

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero autentica dello stato di servizio militare aggiornato (pe ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottuf e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorre stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione ciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento d cessione ovvero copia autentica dello stato di servizio mi aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggio (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risu conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per ta sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legis luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costitui almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal Sindac comune di residenza (di data non anteriore ad un me spetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorev corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, attestato della Scuola superiore della pubblica amministra che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il co i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal corrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in zione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 5

(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilascio il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non validi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente Università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano **profughi** (*): attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro: documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti: se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A, n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

(*) Intendendosi per « **profughi** », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: RESTIVO

(6186)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 8 in data 19 febbraio 1972 (data di pubblicazione 24 febbraio 1972) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 6 Difesa, foglio n. 156, riguardante l'esito del concorso per esami a due posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970, modificato con decreto ministeriale 4 luglio 1971.

(6159)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « lucidatore di mobili » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª, del 25 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1970, registro n. 16 Difesa personale civile, foglio n. 154, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « lucidatore di mobili » qualificato.

(6155)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « muratore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª, del 25 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 16 Difesa personale civile, foglio n. 257, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « muratore » qualificato.

(6156)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tornitore in legno » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª, del 25 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1970, registro n. 16 Difesa personale civile, foglio n. 151, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tornitore in legno » qualificato.

(6158)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « plasmatore di vetro ottica e preparatore di miscele vetrificabili » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª, del 25 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1970, registro n. 18 Difesa personale civile, foglio n. 364, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « plasmatore di vetro ottica e preparatore di miscele vetrificabili » qualificato.

(6157)

Avviso di rettifica

Nell'art. 1 del decreto ministeriale 12 febbraio 1972 concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 dell'11 aprile 1972, dove è scritto: « *Ten. col. comm.* s.p.e. Ciaramella Vincenzo, membro ;» leggasi: « *Col.* comm. s.p.e. Ciaramella Vincenzo, membro; ».

(6379)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1971, messo in distribuzione il 5 aprile 1972, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, indetto con il decreto ministeriale 11 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 21 luglio 1970.

(6380)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente la IV sottocommissione del concorso a trecentoventi posti di direttore didattico

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1970, registro n. 94, foglio n. 94, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a trecentoventi posti di direttore didattico in prova;

Veduto il decreto ministeriale 7 agosto 1971, in corso di registrazione, con il quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Veduto il decreto ministeriale 10 novembre 1971, in corso di registrazione, con il quale la commissione giudicatrice è stata integrata di un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in quattro sottocommissioni;

Considerata la necessità di sostituire nella IV sottocommissione il prof. Grassi Michele, ordinario di storia e filosofia nel liceo classico « Tasso » di Salerno, il quale, per gravi motivi di salute, è stato costretto a chiedere le dimissioni dall'incarico di commissario d'esame del predetto concorso, come da lettera in data 16 novembre 1971;

Decreta:

La prof.ssa Lucia D'Arcangelo, ordinaria di storia e filosofia, in servizio presso il liceo scientifico « Da Procida », di Salerno, è chiamata a far parte della IV sottocommissione d'esame del concorso a trecentoventi posti di direttore didattico in prova in sostituzione del prof. Grassi Michele dimissionario.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 10, foglio n. 310

(6183)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo della amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi).

Nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 parte II del 24 febbraio 1972, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1971, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi).

(6262)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo della amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dell'amministrazione centrale).

Nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 parte II del 24 febbraio 1972, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1971, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dell'amministrazione centrale).

(6263)

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 388, avrà luogo il giorno 12 giugno 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Padova, via dell'Osservatorio, 5, Padova.

(6264)

MINISTERO DELLA SANITA

Dichiarazione di deserzione del concorso per esami a tredici posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1971, registro n. 7, foglio n. 316, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tredici posti di medico provinciale di 2ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349;

Constatato che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuto, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto per mancanza di candidati il concorso per esami a tredici posti di medico provinciale di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1972
Registro n. 5, foglio n. 40

(6317)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a cento posti di medico provinciale in prova.

Nel Bollettino ufficiale del mese di marzo 1972, dispensa n. 3, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a cento posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 10 novembre 1970.

(6265)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centosettantaquattro posti di capo tecnico in prova per le esigenze del servizio impianti elettrici.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centosettantaquattro posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971, n. 9312, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971, registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 22, avrà luogo il giorno 21 maggio 1972, alle ore 8 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:
Istituto commerciale « Luigi Einaudi », via P. Braccini, 1.

Sede di Milano:
Liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche, 73.

Sede di Verona:
Istituto tecnico statale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Venezia:
Liceo ginnasio « Franchetti », corso del Popolo, 82 Mestre.

Sede di Trieste:
Istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via P. Veronese, 3.

Sede di Genova:
Scuola media statale « Luca Cambiaso », via Luca Cambiaso, 6.

Sede di Bologna:
Liceo scientifico « Augusto Righi », viale C. Pepoli, 3.

Sede di Firenze:
Liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via Giovanni dei Marignolli, 1.

Sede di Ancona:
Liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini, 2.
Sede di Roma:
Liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
Istituto tecnico industriale statale « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51;
Istituto tecnico commerciale statale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38.
Sede di Napoli:
Liceo « Umberto », via Carducci, 1;
Istituto commerciale « Mario Pagano », via Andrea d'Isernia s. n.
Sede di Bari:
Istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249.
Sede di Reggio Calabria:
Istituto tecnico « R. Piria », via Raffaele Piria, 6;
Liceo ginnasio « T. Campanella », via T. Campanella, 25.
Sede di Palermo:
Liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1.
Sede di Cagliari:
Liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 19 aprile 1972

(6466)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ISERNIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Isernia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1520 del 21 ottobre 1970 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Isernia alla data del 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto n. 2549 del 28 ottobre 1971 concernente l'ammissione delle candidate al concorso;
Visto il proprio decreto n. 2645 del 12 novembre 1971 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti gli atti prodotti, i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione, e riscontrata la legittimità e la regolarità delle operazioni concorsuali effettuate;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Martinelli Angela — punti 61,30
2. Buzzelli Antonietta — » 53,33

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Isernia e dei comuni interessati.

Isernia, addì 30 marzo 1972

Il medico provinciale: FORMICHELLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 662, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Isernia alla data del 30 novembre 1969;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dalle candidate;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa ed assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascun nominativo assegnata:

1) Martinelli Angela: Colli al Volturno;
2) Buzzelli Antonietta: Pietrabbondante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Isernia e dei comuni interessati.

Isernia, addì 30 marzo 1972

Il medico provinciale: FORMICHELLI

(6147)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1970, n. 10101, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1969;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Frosinone, dall'ordine provinciale dei medici chirurghi, nonchè dai comuni interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Biggio dott. Giacomo, vice prefetto ispettore;
Tobia prof. dott. Arturo, ispettore generale medico;
Baglioni prof. dott. Alberto, primario chirurgo dell'ospedale generale provinciale di Sora;
Verardi dott. Francesco, primario medico dell'ospedale generale di zona di Pontecorvo;
Leone dott. Tacito, medicò condotto.

Segretario:
Manzi dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso verrà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 31 marzo 1972

Il medico provinciale: FISCHETTI

(6185)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7370/1.18 del 27 aprile 1971 con il quale è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a 13 (tredici) posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 300.VIII.II. 20.C/1066 del 28 dicembre 1971;

Vista la nota n. 3279/11.4, in data 1° ottobre 1971, della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei medici della provincia di Caserta con nota n. 1873 del 4 ottobre 1971;

Viste le designazioni dei comuni interessati al concorso succitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo;

Capano dott. Francesco, vice prefetto vicario;

Giuliano prof. Vincenzo, primario medico degli ospedali riuniti di Napoli-Cardarelli;

Lanzillo prof. Fausto, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Napoli-Cardarelli;

Di Lorenzo dott. Ugo Gabriele, medico condotto del comune di Piedimonte Matese.

Segretario:

Petrella dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame non avranno luogo se non sia trascorso almeno un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La sede di esami sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 31 marzo 1972

Il medico provinciale: CAIOLA

(6148)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1970, n. 3822, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1971, n. 3611, con il quale è stata costituita al commissione giudicatrice al concorso stesso;

Visti i verbali della predetta commissione, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221 :

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1.	Fagnoni Gino	punti 76,670
2.	Cerri Ambrogio	» 62,675
3.	Mainetti Francesco	» 58,000
4.	Garanzini Angelo	» 57,500
5.	Fanchini Giuseppe	» 57,100
6.	Leonardi Vittorio	» 56,300
7.	Ronco Mario	» 55,500
8.	Marani Francesco	» 55,180
9.	Rasori Paolo	» 55,000
10.	Masino Renato	» 53,500
11.	Zacchi Luigi	» 53,170
12.	Zuffada Sante	» 52,000
13.	Gilli Faliero	» 51,500
14.	Tazzioli Luciano	» 51,000
15.	Primicerio Umberto	» 50,730
16.	Ferrari Antonio	» 50,500
17.	Fattori Domenico	» 50,000
18.	Rosa Mario	» 49,000
19.	Armanesco Angelo	» 48,000
20.	Policarpo Francesco	» 47,500
21.	Garino Alberto	» 47,000
22.	Bergamaschi Arnaldo	» 46,830
23.	Zaccaria Mario	» 46,500
24.	Prever Bruno	» 46,360
25.	Mascherpa Carlo	» 46,180
26.	Paterlini Artemio	» 46,023
27.	Viassone Giovanni	» 46,000
28.	Bertasi Pier Antonio	» 44,794
29.	Richard Gualtiero	» 43,500
30.	Biondi A. Giovanni	» 43,000
31.	Cristoni Pietro	» 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e di quest'ufficio.

Novara, addì 31 marzo 1972

Il veterinario provinciale: MENA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data n. 638, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei al concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1970;

Ravvisata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori a norma delle vigenti disposizioni di legge;

Tenuta presente la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e le preferenze indicate dagli stessi sulle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Fagnoni Gino: Carpignano Sesia, Briona, Fara Novarese, Landiona e Sillavengo (consorzio);

2) Cerri Ambrogio: Baceno, Crodo, Formazza e Premia (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Novara, dei comuni interessati e di quest'ufficio.

Novara, addì 31 marzo 1972

(6272) *Il veterinario provinciale*: MENA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario igienista del comune di Rimini

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1.8.3/1016 del 24 febbraio 1969 con cui veniva bandito il concorso per il posto di veterinario igienista del comune di Rimini (*Gazzetta Ufficiale* inserzioni n. 65 del 12 marzo 1969), integrato con decreto n. 1.8.3/2595 del 21 maggio 1969;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1977 in data 7 maggio 1971 con cui venne costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di cui sopra (*Gazzetta Ufficiale* n. 136, in data 31 maggio 1971);

Visto il successivo decreto di modifica n. 1.8.3/4172 in data 25 ottobre 1971;

Visto il decreto n. 1.8.3/3923 del 15 settembre 1971 di ammissione al concorso dei candidati aventi diritto;

Visti i verbali della commissione sopracitata che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei al concorso al posto di veterinario igienista del comune di Rimini:

1. Conti domenico	punti	81,507
2. Pigiani Omero	»	70,230
3. Bonoli Biagio	»	68,303
4. Milandri Gilberto	»	62,600
5. Guerra Domenico	»	55,500
6. Bacchi Reggiani Gherardo	»	54,000

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 15 marzo 1972

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1016 del 24 febbraio 1969, con cui veniva bandito il concorso per il posto di veterinario igienista del comune di Rimini (*Gazzetta Ufficiale* inserzioni n. 65 del 12 marzo 1969), integrato con decreto n. 1.8.3/2595 del 21 maggio 1969;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1977 in data 7 maggio 1971 con cui veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Visto il decreto di modifica della commissione medesima in data 25 ottobre 1971, n. 1.8.3/4172;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di veterinario igienista del comune di Rimini, sopraspecificato;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato risultato primo nell'ordine della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Conti Domenico, risultato primo nella graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del posto di veterinario igienista del comune di Rimini.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 15 marzo 1972

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(6386)

Variante alla graduatoria del concorso al posto di veterinario igienista del comune di Rimini

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1016 del 24 febbraio 1969 con cui veniva bandito il concorso per il posto di veterinario igienista del comune di Rimini (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1969), integrato con decreto n. 1.8.3/2595 del 21 maggio 1969;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/7.5.1971 con cui veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Visto il decreto di modifica della commissione medesima in data 25 ottobre 1971, n. 1.8.3/4172;

Visto il proprio decreto di pari numero in data 15 marzo 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di veterinario igienista del comune di Rimini soprasspecificato;

Visto il decreto n. 1.8.3/498/A in data 15 marzo 1972, con cui il dott. Conti Domenico, risultato primo nella graduatoria dei concorrenti idonei, è stato dichiarato vincitore del posto di cui sopra;

Vista la rinuncia prodotta dal predetto dott. Conti Domenico per il posto in questione;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato idoneo che nella graduatoria segue il dott. Conti Domenico;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pigiani Omero, risultato secondo nella graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei nel concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del posto di veterinario igienista del comune di Rimini.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 16 marzo 1972

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(6387)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.